

Protocollo n. 944064/LB6

Torino, 4/12/2012

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

**Provincia di Torino**

Servizio Urbanistica

[beatrice.pagliero@provincia.torino.it](mailto:beatrice.pagliero@provincia.torino.it)

[gianfranco.fiora@provincia.torino.it](mailto:gianfranco.fiora@provincia.torino.it)

**OGGETTO:** Variante parziale n. 10 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 l.r. 56/77 e smi Comune di Cavour. Valutazione Ambientale Strategica - fase di Valutazione

**PARERE**

La Variante in oggetto è già stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità ed è stata assoggettata alla presente fase di Valutazione da parte del Comune di Cavour con Decreto protocollo n. 12864 del 20/09/2012: in tale procedimento questo Servizio della Provincia, in qualità di soggetto con competenze ambientali, si è espresso con nota prot.n. 3275623/2012/LB6 del 23/04/2012, evidenziando la necessità di approfondimenti su determinati temi ambientali.

Rispetto alla precedente fase di Verifica il Comune ha ritenuto di stralciare le due aree "DI 7" e "DI 15" e contestualmente di recepire quanto prescritto dagli enti.

**Parere**

Premesso che il presente parere raccoglie le osservazioni della Provincia unicamente con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale, come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi), in qualità di "Soggetto con Competenze Ambientali", preso atto che il Comune ha deciso di stralciare le due aree "DI 7" e "DI 15", si ritiene che la documentazione presentata approfondisca adeguatamente le carenze evidenziate nel precedente parere di questa Provincia di Torino sopra citato.

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi (anche autorizzative) vengano effettuati ulteriori approfondimenti in merito ai seguenti aspetti, che dovranno trovare puntuale riscontro negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

In particolare:

**Variatione zona "DI5" e inserimento zona "RC 15"**

In merito al cambio di destinazione d'uso, poiché l'area è attualmente destinata dal PRGC vigente ad uso commerciale/produttivo, si suggerisce al Comune di valutare la necessità di effettuare un piano di indagini ambientali atto a verificare l'assenza di superamenti CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) nelle matrici ambientali (terreno e acque sotterranee) ed il rispetto dei limiti di legge previsti per la nuova destinazione d'uso (anche residenziale).

**Variatione zona "DI 23"**

Rispetto alla precedente fase di Verifica la superficie complessivamente interessata risulta la medesima, ma una parte più consistente è destinata ad attività produttiva (riducendo quella destinata a deposito temporaneo): si ritiene pertanto che sia attentamente presa in considerazione la necessità che vengano individuate opere di compensazione rispetto a tale sottrazione di suolo agricolo. Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate eventuali proposte ed esigenze delle amministrazioni locali, e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale di aree degradate ovvero di interesse ambientale presenti sul territorio più direttamente interessato dagli impatti previsti nella Variante.



### Variazione zona "SSP 03"

Si raccomanda che la destinazione finale dell'area SSP03 sia a verde pubblico, ovvero in ogni caso sia prevista una destinazione compatibile e idonea a creare una barriera verde di contorno dell'edificato e utile per creare zone di connettività ecologica con l'adiacente parco della Rocca.



### Rumore

In linea generale si chiede che le norme del PRGC prescrivano la predisposizione di una specifica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi della l.r. 52/2000 e smi, prima di ogni intervento di ampliamento o modificazione di aree produttive al fine di fornire gli elementi necessari per prevedere in modo accurato gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere in progetto in corrispondenza dei ricettori sensibili e la predisposizione di eventuali misure mitigative.

### Norme Tecniche di Attuazione

Si ritiene fondamentale infine ribadire che le Norme Tecniche di Attuazione debbano riportare e rendere cogenti i criteri progettuali, mitigativi e compensativi definiti nelle analisi ambientali (in particolare quelli indicati nel punto "Indicazioni di carattere ambientale atte a impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti significativi sull'ambiente" delle schede relative ai singoli interventi previsti in Variante e nelle "Conclusioni" del Rapporto Ambientale); si ritiene infatti che **tali criteri siano fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale degli interventi previsti** ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati nella Variante.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Paola Molina  
firmato in originale